

STATUTO DELL'ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(NATURA, DENOMINAZIONE E SIMBOLO)

ART. 2

(FINALITÀ)

ART. 3

(SEDE)

ART. 4

(COMPETENZA TERRITORIALE)

ART. 5

(USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL SIMBOLO)

ART. 6

(PARTECIPAZIONE POPOLARE)

ART. 7

(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI)

CAPO II

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 8

(ORGANI DELL'ENTE DI GESTIONE)

ART. 9

(PRESIDENTE)

ART. 10

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 11

(MODALITÀ E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 12

(DECADENZA E DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 13

(COMPETENZE E SEDE DEL REVISORE DEI CONTI UNICO)

ART. 14

(DECADENZA E DIMISSIONI DEL REVISORE DEI CONTI UNICO)

ART. 15

(COMPETENZE E SEDE DELLA COMUNITÀ)

ART. 16

(MODALITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ)

CAPO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DEL PARCO

ART. 17

(STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CONTINGENTE DI PERSONALE)

ART. 18

(PERSONALE)

ART. 19

(DIRETTORE)

CAPO IV

BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE

ART. 20

(BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE)

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

(APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI)

ART. 22

(DISPOSIZIONE DI RINVIO)

STATUTO

Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 (Natura, denominazione e simbolo)

1. L'Ente Regionale di gestione denominato Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, di seguito denominato Ente di gestione, è Ente Regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa. L'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Il simbolo dell'Ente di gestione consiste nella raffigurazione di un rombo equilatero suddiviso in quattro ulteriori rombi indicanti il cielo, il sole, il mare e la terra, di colore giallo, azzurro, blu e verde. In senso orario, nel primo rombo è illustrato il cielo con dei gabbiani all'orizzonte, nel secondo rombo il sole, nel terzo rombo le onde del mare, nel quarto rombo l'erba dei campi.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Ente di gestione, ai sensi degli articoli 3 della Legge Regionale 29/97 persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione, la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico e ambientale;
- b) promuovere, orientare ed esercitare attività scientifiche, educative, culturali, didattiche, turistiche e di formazione volte a favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico, storico, artistico, archeologico e ambientale dell'area protetta e della sua corretta fruizione ed individuare le attività produttive e gli usi presenti nell'area protetta, o a essi connessi, da mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, in ottica di sviluppo sostenibile, ovvero da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili;
- c) individuare i criteri di compatibilità per la valutazione di opere e interventi urbanistici di interesse nazionale, regionale e locale che interferiscano con l'area protetta;
- d) esercitare le competenze attribuitegli dalla normativa vigente in materia, sulle attività di trasformazione ambientale, territoriale ed urbanistica, attraverso il rilascio di nulla osta, pareri o altri atti di assenso, anche mediante gli strumenti di snellimento delle procedure previsti dalla normativa nazionale e regionale;
- e) concorrere a promuovere tutte le iniziative dirette ad eliminare o prevenire ogni forma di abusivismo edilizio, nonché le situazioni di degrado ambientale determinate da ogni forma di inquinamento, come ad esempio l'inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico, idrogeologico, atmosferico e del suolo;
- f) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma che possano contribuire alla tutela ambientale e alle finalità dell'Ente di gestione;

- g) gestire il patrimonio di proprietà dell'Ente di gestione o ad esso affidato, esercitando, nei modi e nelle forme previste, il diritto di prelazione sui trasferimenti di beni di rilevante interesse per fini istituzionali;
- h) gestire i servizi dell'area naturale protetta con esclusione della vigilanza, nonché opere e forniture nei modi di legge, anche ove possibile tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici, privati, associazioni e cooperative locali, qualificati in materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione svolti anche in collaborazione con la Direzione regionale competente in materia di ambientale e/o istituti universitari e di ricerca;
- i) aderire ad associazioni locali, regionali o nazionali che abbiano per fine la promozione degli interessi dell'Ente di gestione;
- j) stimolare il finanziamento a iniziativa privata per opere e interventi compatibili;
- k) promuovere tutte le operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

2. L'Ente, nel rispetto della propria autonomia, esercita le proprie funzioni e finalità in accordo con gli altri Enti parco e con il coordinamento della direzione regionale di riferimento, in un'ottica di sistema.

Art. 3 (Sede)

1. L'Ente di gestione ha sede legale in Gaeta Via della Breccia, 5 presso ex Caserma Sant'Angelo.

Art. 4 (Competenza Territoriale)

- 1. L'Ente di gestione esercita le funzioni a esso attribuite all'interno del territorio di propria competenza distinto ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997.
- 2. L'Ente di gestione esercita, altresì, le funzioni specifiche a esso attribuite sui beni immobili, acquisiti alla disponibilità dell'Ente, ai sensi dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

Art. 5 (Uso della denominazione e del simbolo)

1. L'Ente di gestione ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.

2. La denominazione e il simbolo sono riportati in tutti i cartelli installati lungo il perimetro e lungo le strade di accesso all'area naturale protetta.

3. L'Ente di gestione si identifica in tutti i suoi atti con il nome di "Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse".

4. L'uso e la riproduzione della denominazione e del simbolo per fini non istituzionali e non autorizzati è vietato.

5. L'Ente di gestione può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, anche a titolo oneroso, l'uso della propria denominazione e del proprio simbolo per attività, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità dell'Ente di gestione.

6. L'Ente di gestione utilizza il proprio simbolo nel rispetto dell'immagine coordinata della Regione Lazio.

Art. 6
(Partecipazione popolare)

1. L'Ente di gestione promuove forme di consultazione delle popolazioni locali nonché di associazioni e gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente di gestione e l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. I cittadini singoli ed associati possono rivolgere petizioni al Presidente dell'Ente di gestione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, connessi al conseguimento delle finalità istitutive dell'Ente di gestione.

3. Le modalità applicative dei principi di partecipazione popolare di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite con apposito atto adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione.

Art.7
(Procedimento amministrativo, diritto di accesso e pubblicità degli atti)

1. L'Ente di gestione impronta la propria attività ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività stessa in conformità alle disposizioni di Legge.

2. L'Ente di gestione garantisce, in particolare, il diritto d'accesso all'informazione ambientale e la sistematica e progressiva messa a disposizione del pubblico secondo modalità facilmente accessibili, dell'informazione stessa nonché la sua diffusione anche attraverso l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto della normativa vigente.

3. L'Ente di gestione si dota di un proprio albo, sul sito istituzionale dell'Ente, dove pubblicare gli atti adottati dagli organi dell'Ente di gestione e gli atti dirigenziali soggetti alla pubblicazione nonché le convocazioni del Consiglio Direttivo con il relativo ordine del giorno, in caso di seduta pubblica.

CAPO II
Organi Istituzionali

Art. 8
(Organi dell'Ente di gestione)

1. Sono organi dell'Ente di gestione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei conti unico;
- d) la Comunità.

2. La composizione, la nomina, il primo insediamento, la durata in carica e la decadenza sono disciplinati dalla l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

Art.9
(Presidente)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione, resiste ed agisce in giudizio nell'interesse dell'Ente in ogni ordine e grado di giurisdizione e con particolare riferimento ad atti e fatti lesivi delle finalità istitutive o che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area

protetta. Cura i rapporti istituzionali con la Regione e gli altri Enti pubblici e soggetti privati;

- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, indirizzandone e coordinandone l'attività;
- c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, riferendo in proposito al Consiglio stesso;
- d) adotta, in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, al fine di evitare pregiudizio al pubblico interesse, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva; in caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo delibera in ordine agli effetti già prodotti dalla deliberazione d'urgenza;
- e) tratta le questioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i relativi atti;
- f) propone al Consiglio Direttivo il vicepresidente;
- g) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni, la designazione per la nomina del Direttore;
- h) esercita ogni altra funzione che gli venga attribuita dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- i) Adotta, nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili;

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal vicepresidente.

Art. 10 (Consiglio direttivo)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni, il Consiglio Direttivo:

- a) adotta il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta;
- b) adotta lo statuto dell'ente di gestione;
- c) adotta i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale e approva i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti, secondo la normativa vigente;
- d) adotta i regolamenti interni di carattere organizzativo generale, ivi compresi quelli di contabilità e di gestione del patrimonio;
- e) nomina il vicepresidente su proposta del Presidente;
- f) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, le designazioni per la nomina del Direttore, di cui propone altresì la revoca;
- g) provvede alla nomina ed alla designazione di rappresentanti dell'Ente di gestione presso organismi collegiali;
- h) esercita i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'Ente di gestione in conformità agli indirizzi e alle direttive della Regione e in particolare:
 - a. assegna al Direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare e le necessarie risorse;
 - b. delibera in ordine alle questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del Direttore o non delegate al Presidente, in particolare:
 - 1) definisce il contingente di personale;

- 2) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di tariffe, canoni o qualsiasi altro onere a carico di terzi;
 - 3) delibera in merito all'accettazione di donazioni e lasciti e detta gli indirizzi generali relativi all'acquisizione ed agli atti di disposizione di beni immobili;
- l) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 11 **(Modalità e funzionamento del Consiglio Direttivo)**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, almeno a cadenza quadrimestrale, mediante idonea comunicazione contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio e dell'ordine del giorno dell'adunanza. La comunicazione, che in caso di seduta pubblica deve essere pubblicata sull'albo dell'Ente di gestione, è inviata ai consiglieri:

- a) almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, altresì, su richiesta di almeno tre consiglieri in carica. In tale ipotesi il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, la quale deve contenere i punti da inserire all'ordine del giorno.

3. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri prima dell'adunanza.

4. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. L'adozione dello Statuto e delle sue modifiche, del piano, del regolamento, del programma pluriennale economico e sociale, del bilancio preventivo e consuntivo e della proposta di revoca del Direttore richiede la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le votazioni sono di norma palesi. E' sempre segreto il voto sulle persone. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Non concorrono a determinare la validità del voto i consiglieri tenuti ad astenersi o a non partecipare al voto per obbligo di legge o di Statuto ed in consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo di norma non sono pubbliche. I consiglieri possono decidere, a maggioranza, che determinati argomenti possano essere discussi in seduta pubblica. Il Consiglio, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, può invitare esperti esterni e rappresentanti delle forze sociali e di categoria, senza diritto di partecipare alla discussione e al voto.

6. I membri del Consiglio Direttivo devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni di atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado.

7. Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono svolte dal Direttore, che può avvalersi di un funzionario dell'Ente di gestione appositamente individuato.

8. I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sono trascritti in apposito registro, anche informatico e sono firmati dal Presidente e dal direttore in funzione di segretario o da altro funzionario in sua vece, e sono pubblicati sull'albo dell'Ente di gestione.

9. Per le deliberazioni riguardanti la proposta di nomina e di eventuale revoca del Direttore, le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere, indicato dal Consiglio prima dell'inizio della seduta.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono di norma nella sede legale dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Art. 12
(Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio direttivo)

1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro per i quali sussista una delle situazioni di incompatibilità indicate nell'articolo 14, comma 5, della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni nonché dalla normativa vigente in materia. L'esistenza di cause di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina ovvero, qualora verificatasi successivamente alla nomina, può essere accertata con atto del Consiglio Direttivo.

2. Entro dieci giorni dalla nomina o dall'avvenuto accertamento della causa di incompatibilità ai sensi del comma 1, salvo l'esercizio del diritto di opzione, l'interessato è sospeso dalla carica con provvedimento del Consiglio Direttivo. Se entro i dieci giorni successivi alla sospensione non venga rimossa la causa di incompatibilità, l'interessato decade dalla carica.

3. Decadono, altresì, dalla carica i consiglieri che, senza giustificati motivi, non partecipano a tre sedute consecutive.

4. La decisione di decadenza assunta dal Consiglio ha effetto immediato ed il consigliere decaduto non può svolgere alcuna ulteriore attività consiliare.

5. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei singoli consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione, entro cinque giorni lavorativi, al Presidente della Regione, affinché lo stesso possa procedere alla sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario. I consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. In caso di contestuale decadenza o dimissioni di un numero di consiglieri pari alla metà più uno di quelli in carica si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 19 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni.

Art. 13
(Competenze e del Revisore dei conti unico)

1. Il Revisore dei conti unico, ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente di gestione, secondo le norme di contabilità della Regione Lazio di cui alla Legge Regionale n.25/2001 e dell'art.1 della Legge Regionale n. 7/2014, nonché di ulteriori atti normativi e regolamentari della Regione Lazio in materia.

2. Il Revisore dei conti unico:

- a) esamina i libri ed i registri contabili, curandone il confronto con i documenti giustificativi in essi contenuti;
- b) effettua riscontri di cassa;
- c) redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle variazioni e assestamento dello stesso, formulando valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, ridotta a quindici per le variazioni;
- d) esamina il conto consuntivo e ne redige la relazione;
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene alla gestione finanziaria;
- f) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'Ente di gestione;
- g) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.

3. Il Revisore dei conti unico ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, previa comunicazione datagli nelle stesse forme previste per i consiglieri.

4. Il Revisore dei conti unico svolge di norma le sue competenze nella sede legale dell'Ente di gestione.

Art. 14
(Decadenza e dimissione del Revisore dei conti unico)

1. Il Revisore dei conti unico decade dalla carica qualora, successivamente alla nomina, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
2. Il Revisore dei conti unico decade per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico stesso per un periodo di tempo stabilito in sessanta giorni consecutivi.
3. In caso di impedimento del Revisore dei conti unico, le funzioni sono svolte dal Revisore dei conti unico supplente.
5. Le situazioni di decadenza, dimissioni o morte del Revisore dei conti unico sono comunicate dal Presidente dell'Ente di gestione al Presidente della Regione per la sostituzione secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni.

Art. 15
(Competenze e sede della Comunità)

- 1) La Comunità, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, è costituita da:
 - a) Provincia di Latina;
 - b) Sperlonga;
 - c) Gaeta;
 - d) Formia;
 - e) Minturno;
 - f) Comunità Montana XVII;
 - g) Comunità Montana XXII;
 - h) Organizzazione prof. Agricola 1;
 - i) Organizzazione prof. Agricola 2;
 - l) Associazione ambientalista 1;
 - j) Associazione ambientalista 1.
- 2) Ogni componente della Comunità ha responsabilità pari alle seguenti quote di partecipazione, calcolate secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.
 - a) Provincia di Latina quota 100,000 millesimi;
 - b) Sperlonga quota 214,974 millesimi ;
 - c) Gaeta quota 119,130 millesimi ;
 - d) Formia quota 253,949 millesimi ;
 - e) Minturno quota 157,401 millesimi ;
 - f) Comunità Montana XVII quota 53,048 millesimi ;
 - g) Comunità Montana XXII quota 21,497 millesimi;
 - h) Organizzazione prof. Agricola 1 quota 20,000 millesimi ;
 - i) Organizzazione prof. Agricola 2 quota 20,000 millesimi ;
 - j) Associazione ambientalista 1 quota 20,000 millesimi ;
 - l) Associazione ambientalista 1 quota 20,000 millesimi .
- 3) La Comunità è organo propositivo e consuntivo dell'Ente di gestione e cura i rapporti con i soggetti pubblici e privati locali, recependone le istanze.
- 4) La Comunità designa, con voto limitato a non più di un candidato, con adeguato curriculum, i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione di cui all'art. 14 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.
- 5) La Comunità elegge, nella prima seduta utile, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;

- 6) La Comunità elabora e trasmette il programma pluriennale di programmazione economica e sociale al Consiglio Direttivo per l'adozione di cui all'articolo 30 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni;
- 7) La Comunità adotta, nel rispetto del presente statuto e della normativa vigente, il proprio regolamento;
- 8) La Comunità esprime pareri, anche su richiesta della Giunta regionale relativamente a questioni attinenti agli interessi dell'Ente di gestione ed in particolare si esprime obbligatoriamente:
 - sul Regolamento dell'area naturale protetta;
 - sul Piano dell'area naturale protetta;
 - sul Bilancio e sul Conto consuntivo dell'Ente di gestione;
 - su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 9) La Comunità si riunisce di norma presso la sede legale dell'Ente di gestione.

Art. 16 (Modalità e funzionamento della Comunità)

- 1) Le riunioni della Comunità sono convocate almeno due volte l'anno dal Presidente, ovvero anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le riunioni della Comunità possono essere convocate dal componente più anziano di età anagrafica.

La convocazione per l'insediamento della Comunità è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato.

- 2) Alle riunioni della Comunità partecipano di diritto il Presidente e il Direttore dell'Ente di gestione.
- 3) Le riunioni sono convocate mediante idonea comunicazione ai componenti della Comunità contenente l'indicazione del luogo, dell'ora d'inizio e dell'ordine del giorno della seduta. La comunicazione deve essere pubblicata sull'albo dell'Ente di gestione.
- 4) Ciascun Sindaco, Presidente della Provincia e Presidente della Comunità montana può delegare un assessore o un consigliere dell'ente di appartenenza.
- 5) Le sedute della Comunità sono valide con la presenza della maggioranza dei millesimi corrispondenti ai componenti in carica. La Comunità delibera a maggioranza dei millesimi rappresentati dai presenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 punto 5).
- 6) La Comunità esprime pareri di cui all'art. 15 punto 8) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere, l'Ente di gestione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
- 7) In caso di contrasto tra Comunità ed altri organi dell'Ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.
- 8) I componenti della Comunità non possono prendere parte a deliberazioni di atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado, di società delle quali siano amministratori o soci o di associazioni delle quali siano dirigenti o membri.
- 9) Alla segreteria della Comunità provvede l'Ente di gestione. Gli atti della Comunità sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente di gestione. La Comunità si riunisce di norma presso la sede legale dell'Ente di gestione.

CAPO III
STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DELL'ENTE DI GESTIONE

Art. 17
(Struttura organizzativa e contingente di personale)

1. Le strutture organizzative dell'Ente di gestione e il relativo contingente di personale sono definiti dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni.

2. La struttura organizzativa è definita garantendo la massima snellezza operativa, trasparenza, efficacia, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

Art. 18
(Personale)

1. L'Ente di gestione si avvale di personale, reclutato e gestito ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni, al quale si applica la normativa vigente per il personale del comparto Regioni – Enti locali, tenendo conto delle specificità e delle attività operative dell'Ente.

Art. 19
(Direttore)

1. Il direttore, nominato ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni, è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza dell'Ente di gestione, attraverso l'adozione degli atti di propria competenza.

2. Il Direttore in particolare:

- a) Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, di cui svolge le funzioni di segretario ed è responsabile della redazione dei relativi verbali, esprimendo il nulla osta obbligatorio in merito alla regolarità degli atti assunti dal Consiglio Direttivo;
- b) cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle determinazioni del Presidente;
- c) formula al Consiglio Direttivo proposte per l'adozione degli atti di competenza;
- d) tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione;
- e) dirige e organizza le strutture e le attività gestionali e in particolare, definisce, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri di funzionamento delle strutture organizzative, stabilendo in particolare l'orario di servizio, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo;
- f) assegna, in attuazione degli obiettivi generali definiti dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie, strumentali e umane nonché gli obiettivi di risultato ai dirigenti;
- g) adotta atti di gestione del personale e valuta i dirigenti;
- h) presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, stipula i contratti conclusi ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per le parti normative applicabili all'Ente di gestione, nonché i contratti riguardanti il patrimonio dell'Ente di gestione. Qualora in possesso dei requisiti richiesti, assume egli stesso la veste di Ufficiale rogante. In ogni caso, può attribuire l'incarico di Ufficiale rogante a un dirigente ove presente o, in

manca, ad un dipendente inquadrato nella categoria D, in considerazione dei requisiti previsti dalla legge;

- i) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate firmando, congiuntamente al responsabile del Servizio di contabilità, gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
- j) verifica e controlla le attività del personale, anche con potere sostitutivo;
- k) esercita i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale;
- l) rilascia il nulla osta previsto dall'articolo 28 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni nonché esercita gli altri poteri di intervento di cui al medesimo articolo;
- m) svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dal presente Statuto e dalle leggi.

3. Il Direttore può, con proprio provvedimento, delegare l'adozione di atti di propria competenza ai dirigenti delle strutture, indicando specificamente le attribuzioni delegate, i limiti, la durata e le eventuali direttive.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Direttore delega un dirigente ove presente.

5. La valutazione del Direttore è effettuata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione individuato dalla Regione Lazio.

CAPO IV BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE

Art. 20 (Bilancio e gestione contabile, contrattuale e patrimoniale)

1. I bilanci e i rendiconti e ogni altro aspetto della gestione contabile, sono disciplinati dalla Legge Regionale n. 25 del 20 novembre 2001, (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche.

2. Appositi regolamenti disciplinano, anche in attuazione della normativa richiamata dal comma 1, la gestione contabile e l'attività di controllo interno, la gestione patrimoniale e l'attività contrattuale nonché i criteri e le modalità di erogazione di indennizzi, contributi ed ogni altro sussidio e incentivo finanziario a carico dell'Ente di gestione previsti dalla Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente in materia.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 (Approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni)

1. Il presente Statuto, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni, è adottato dal Consiglio Direttivo ed è approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

2. Alle eventuali modificazioni dello Statuto si applica la stessa procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 22
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni nonché alle ulteriori normative regionali concernenti le aree naturali protette e gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Lazio.